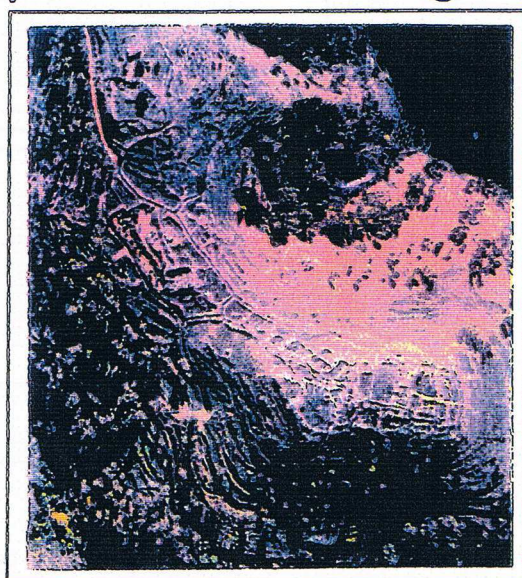


COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA

PARCO ARCHEOLOGICO

atti principali per l'istituzione del
parco archeologico



indicazioni cartografiche
regolamento

A cura dell'U.T.C. - Settore Urbanistica e dell'Ufficio Sviluppo Economico
Con la collaborazione del personale L.S.U.

Programma integrato di intervento per il recupero dei beni culturali, volto allo sviluppo del territorio

ACCORDO DI PROGRAMMA

COMUNE DI GRANICHELLE

Concertazione per lo sviluppo economico della città con:
- parti sociali
- associazioni

Fondazione

Disponibilità del sito archeologico

Statuto comunale e regolamento

Competenze tecniche

Sviluppo del parco, collegamento con le competenze comunali

Target fruitori

Suddivisione in zone

Acquisizione nuove aree

Convenzioni

Servizi e vigilanza

Modalità di accesso

Piano di sicurezza

urbanistica

lavori pubblici

Ragioneria

promozione programmazione

esternizzazione servizi e consulenze

formazione

informatica

affidamento lavori scavi imprese spec.

formazione turistica

SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI CATANIA

programma degli scavi alla sovvelanza

affidamento lavori imprese specializzate

ridefinizione area

vigilanza

norme sulla manutenzione

addestramento operatori esterni

direzione archeologica scavi

relevamenti reperti

catalogazione reperti

linea guida fruizione reperti

Redazione pubblicazione periodico

ACCORDO DI PROGRAMMA

AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L. N. n° 142/'90 E DELL' ART. 1

DELLA L. R. n° 48/'91 TRA IL COMUNE DI GRAMMICHELE

E LA SOPRINTENDENZA BB. CC. AA. DI CATANIA

- Premessa la deliberazione del Consiglio Comunale di Grammichele n° 81 del 6/12/94 con la quale si individuava l'area di interesse archeologico relativa al nucleo urbano della città pre terremoto 1693 di Occhiolà;

- premessa la conferenza dei servizi del 28/7/95 realizzata tra il Comune di Grammichele e la Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania;

- premesso che lo scopo della individuazione dell'area di interesse archeologico relativa ad Occhiolà é inerente alla salvaguardia di questa importantissima testimonianza necessaria sia alla definizione della identità storica di Grammichele, sia, insieme agli ambiti paesaggistici in cui essa insiste ed insieme al particolare centro storico della nuova Grammichele, come elemento di forte qualificazione e caratterizzazione di questo territorio perché questo possa essere inserito nei circuiti turistici internazionali;

- considerato che la definizione ed attuazione di un programma di intervento per la realizzazione del parco di Occhiolà richiede l'azione integrata tra il comune di Grammichele e la Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania;

- considerato che il comune si é già attivato per la ricerca di partner economici di altre nazioni europee per la realizzazione di tale iniziativa.

Tutto ciò premesso e considerato si sottoscrive il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L. N. n°
142/'90 E DELL' ART. 1 DELLA L. R. n° 48/'91 Art. 1

Art. 1

Il Comune di Grammichele, nella persona del Sindaco pro tempore geom. Salvatore Canzoniere, e la Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania, nella persona del Soprintendente arch. Antonio Pavone, ognuno per la propria competenza e nel rispetto dei vigenti ordinamenti, stipulano, in base all'art. 27 della l.n. 142/'90, così come novellato dall'art. 1 della l.r. 48/91, il presente Accordo di Programma per la definizione ed attuazione di un programma di intervento per la realizzazione del parco di Occhiolà.

Art. 2

Il presente Accordo di Programma é finalizzato alla individuazione ed attuazione di una serie di provvedimenti ed atti utili alla realizzazione del parco di Occhiolà, anche ai fini e secondo le indicazioni contenute nel "Quadro Comunitario di Sostegno", così come previsto dai regolamenti della Comunità Europea, quali, tra gli altri, quello contemplato nell'art. 10 del FESR che prevede la cooperazione tra autorità regionali e locali che vogliono realizzare in comune progetti pilota.

Art. 3

L'Accordo di Programma prevede la attuazione degli obiettivi in due fasi.

La prima ha come percorso:

- a) la acquisizione da parte del Comune di Grammichele dell'area interessata dall'antico centro di Occhiolà;
- b) la definizione scientifica degli interventi attraverso rilievi, scavi, studi storico-archivistici, redazione di progetti delle opere necessarie etc.;

c) la redazione complessiva di un progetto pilota di parco multifunzionale nella quale saranno individuati modalità e fasi di attuazione, nonché i soggetti, ed il loro ruolo, attuatori e finanziatori (locali, regionali, statali ed appartenenti alla CEE, siano essi pubblici o privati).

La seconda fase é relativa alla attuazione del programma di intervento secondo gli obiettivi, i tempi, e le modalità stabilite nella prima fase.

Art. 4

Il Comune di Grammichele e la Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania si impegnano a partecipare, ognuno in base al proprio ruolo ed alle proprie capacità, alla realizzazione delle varie fasi mettendo a disposizione le risorse economiche e/o le competenze necessarie alla attuazione degli obiettivi.

Art. 5

In particolare é prevista l'attivazione da parte del Comune di Grammichele per la redazione degli studi, delle analisi e dei progetti (da inserire nel programma triennale comunale delle OO.PP., siano essi conformi o in variante agli strumenti urbanistici) riportati nel precedente art. 3.

Questi saranno compiuti per iniziativa del Comune e, per quanto riguarda gli aspetti archeologici, sotto la direzione della Soprintendenza BB. CC. AA., alla quale spetta comunque l'alta sorveglianza su tutte le fasi progettuali, comprese quelle esecutive.

Art. 6

Ai sensi delle vigenti normative CEE, statali e regionali, al Comune di Grammichele spetta l'onere della acquisizione delle risorse economiche necessarie, nonché dell'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento dei lavori e della concessione dei servizi previsti nel programma di intervento.

Art. 7

Il Comune di Grammichele e la Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania si impegnano, ciascuno in base alle proprie competenze, ad attivarsi ed a collaborare per superare ogni difficoltà di realizzazione e per accelerare le procedure burocratiche per l'acquisizione dei necessari visti ed autorizzazioni.

Art. 8

Sarà compito del Comune, e sul proprio bilancio graveranno le eventuali necessarie spese, nominare un Coordinatore la cui azione consisterà nel polarizzare in modo sinergico le risorse, nello snellire gli incontri, nel rendere più celere ed incisiva l'iniziativa e nel rappresentare l'interesse del progetto e delle parti in relazione al presente accordo. All'uopo allo stesso viene conferito dalle parti pieno potere di rappresentanza.

Art. 9

Al Coordinatore per quanto non contemplato nel presente Accordo di Programma e per ampliarne e/o modificarne l'operatività spetta anche il compito di promuovere eventuali atti aggiuntivi o di modifica del presente atto. Ciò, se accettato, sarà sottoscritto dalle parti.

Art. 10

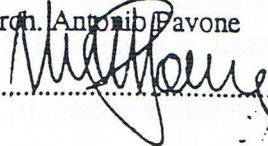
Per quanto non previsto dal presente atto e inerente gli scopi dell'iniziativa, si rimanda alla normativa vigente.

Catania, 18/12/1995

Il Soprintendente BB. CC. AA.

di Catania 

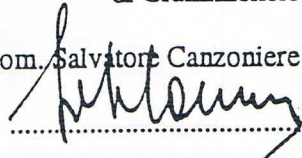
arch. Antonino Pavone



Il Sindaco del Comune

di Grammichele

geom. Salvatore Canzoniere



COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO
PARCO
ARCHEOLOGICO

REGOLAMENTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO

ART. 1

PARCO OCCHIOLA'.

Il Parco di Occhiola' ricade su territorio di Grammichele nella collina di Terravecchia dove il sisma del 1693 distrusse l'antica città medievale di Occhiola'.

L'Accordo di Programma sottoscritto tra il Comune di Grammichele e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania in data 18-12-1995 e ratificato con delibera di Consiglio Comunale n. 134 del 19-12-1995, è finalizzato alla individuazione ed attuazione di una serie di provvedimenti ed atti utili alla realizzazione del Parco Occhiola', riconoscendo all'area interessata un elevato interesse storico-archeologico meritevole di tutela sia al fine di salvaguardare l'importantissima testimonianza necessaria per la definizione della identità storica di Grammichele, sia come elemento di forte qualificazione e caratterizzazione di questo territorio e dell'ambito paesaggistico in cui esso ricade. Tutto ciò nell'ottica del conseguimento di scopi scientifici, della spinta culturale dei cittadini, dell'uso pubblico e sociale del Parco stesso e del conseguente sviluppo economico del territorio.

ART. 2

CREAZIONE DEL PARCO MULTIFUNZIONALE

Ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Accordo di Programma il Comune di Grammichele e la Soprintendenza BB.CC.AA di Catania., ognuno in funzione al proprio ruolo e alle proprie competenze, si prefiggono lo scopo, dopo aver attuato della prima fase il punto a) acquisizione da parte del Comune dell'area interessata dall'antico centro di Occhiola', di dare attuazione al punto b) definizione scientifica degli interventi attraverso rilievi, scavi, studi storico-archivistici, redazione di progetti delle opere necessarie etc... e del punto c) redazione complessiva di un progetto pilota di parco multifunzionale.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio del Parco è costituito:

- 1) dagli immobili ricadenti nella zona interessata acquisiti dal Comune di Grammichele;
- 2) da beni immobili e mobili acquisiti per lasciti o donazioni;
- 3) dai mobili, materiali, attrezzature fisse e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.

ART. 4

ENTRATE

Le entrate del Parco sono costituite da:

- 1) proventi derivanti dall'esercizio di attività promozionale, di visione del Parco e degli scavi, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;
- 2) redditi di beni costituenti il patrimonio del Parco;
- 3) risorse finanziarie provenienti da atti di liberalità di cittadini;
- 4) eventuali interventi finanziari derivanti da erogazioni della Comunità Economica Europea, dallo Stato, Regione, enti pubblici e privati e soggetti privati.

ART. 5

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO

Nell'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione del Parco la sua sistemazione complessiva è demandata alla redazione di uno o più piani esecutivi che individueranno:

- eventuali sottozone a specifica destinazione;
- gli interventi di sistemazione e di trasformazione;
- i servizi, le attrezzature e gli arredi di supporto alla fruizione del Parco;
- i confini definitivi;
- gli eventuali interventi necessari alla fruizione e salvaguardia del Parco in aree esterne ad esso;
- le attività compatibili agli scopi generali del Parco;
- le modalità e i tempi di attuazione.

La progettazione esecutiva dei singoli interventi dovrà tener conto degli scopi e della fruizione del Parco nonché dei caratteri ambientali dei luoghi. A tal fine saranno individuate zone nelle quali sarà integrale la conservazione degli ambienti preesistenti ricchi di valore storico-archeologico finalizzati alla fruizione scientifica, culturale, sociale e ricreativa. Zone nelle quali sarà vietato realizzare e costruire nuove opere edilizie e dove, invece, potranno essere consentiti interventi colturali, agricoli e silvo-pastorali. Zone nelle quali saranno ammesse costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco ed altre zone nelle quali saranno consentite tutte le attività disciplinate dal regolamento purché compatibili con le finalità del Parco.

ART. 6

PIANI DI COORDINAMENTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO

L'Amministrazione Comunale potrà predisporre Programmi Coordinati di intervento per la valorizzazione e la tutela dei beni archeologici nell'ambito della perimetrazione del P. di F. e successivamente all'interno delle aree definite dal P.R.G. e, comunque, all'interno dell'area di interesse archeologico individuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania nell'estratto della tavoletta, scala 1:2.500 I.G.M. foglio 273 IV S.E., trasmessa a questo Ente con nota n° 655/III prot. 6930 del 21-5-1994 e ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n° 17 del 22-02-1995.

In detti programmi saranno contenute le seguenti indicazioni generali:

- le strade dovranno lasciare il più possibile inalterate le caratteristiche ambientali;
- i parcheggi dovranno essere contenuti in appositi spazi;
- le costruzioni dovranno armonizzarsi con l'ambiente circostante;
- l'utilizzazione degli edifici tradizionali esistenti dovrà essere studiata in modo che sia in armonia con la destinazione della zona.

ART. 7.

PROGRAMMA PLURIENNALE ECONOMICO-SOCIALE DEL PARCO

Nel rispetto delle finalità del Parco e dei vincoli stabiliti dall'Accordo di Programma con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, dal Piano di Coordinamento e dai regolamenti, l'Amministrazione comunale promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale della collettività locale.

A tal fine predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili nell'ambito del Parco.

In particolare l'Amministrazione comunale può concedere sovvenzioni a privati o associazioni di privati, predisporre attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico-ricettivo da gestire in proprio o da concedere in gestione con apposite convenzioni a privati residenti, concedere servizi a terzi, agevolare e promuovere attività agro-turistiche ed ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

ART. 8

ACCESSO AL PARCO

L'accesso al Parco è consentito agli studiosi e appassionati di archeologia, gruppi scolastici, soci di clubs, associazioni, gruppi di turisti organizzati, turisti di transito e quanti altri siano stimolati dalla conoscenza delle ricchezze del luogo.

I visitatori del Parco possono effettuare visite guidate, partecipare in maniera interattiva all'operazione di scavo e, per tutte le persone interessate ad apprendere e praticare un metodo

scientifico di ricerca su un sito archeologico, partecipare a cantieri scuola o gruppi di lavoro volti alla ricognizione, manutenzione, rilevamento e scavo nel Parco Occhiola.

I giorni, gli orari di apertura al pubblico e le tariffe relative all'ingresso al Parco, saranno fissate dall'Amministrazione comunale con proprio atto.

Durante la visita, i fruitori del Parco devono tenere un comportamento conforme alle regole di civile educazione, senza arrecare danni alle cose e disturbo agli altri visitatori.

ART. 9

DIVIETI

E' fatto divieto di svolgere all'interno del Parco qualunque attività che possa compromettere la protezione dei beni archeologici e del paesaggio naturale.

In particolare i divieti riguardano:

- a) accensione di fuochi all'aperto;
- b) introduzione all'interno del Parco da parte dei privati di qualsiasi mezzo che possa arrecare danno ai luoghi o alle cose;
- c) abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- d) esercitare attività industriali, compresa quella estrattiva;
- e) svolgere all'interno del Parco e della Riserva attività pubblicitarie non autorizzate dall'Amministrazione comunale.

ART. 10

CUSTODIA TEMPORANEA DEI BENI ARCHEOLOGICI

L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, provvederà alla destinazione di luoghi dove i reperti archeologici ritrovati durante gli scavi possono, compatibilmente con gli interessi di custodia e di tutela dei beni, essere tenuti temporaneamente in visione per gli studiosi e gli appassionati di archeologia.

ART. 11

VIGILANZA

Le funzioni di vigilanza e sorveglianza del Parco sono affidate alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania e al Comune di Grammichele ognuno per la propria competenza.

Al Comune di Grammichele competono, inoltre, l'organizzazione di visite guidate, il funzionamento del centro visitatori, l'ordinato flusso del turismo, la promozione di ogni forma utile di propaganda, di educazione civica a favore del rispetto del Parco.

ART. 12

INTERVENTI DIVULGATIVI

Al fine di una più ampia conoscenza dei valori storico-archeologici e naturalistici presenti nel territorio l'Amministrazione comunale, d'intesa con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, è autorizzata a:

- a) provvedere alla divulgazione e alla conoscenza dei valori e delle attività svolte sull'area del Parco;
- b) favorire la realizzazione, anche mediante convenzioni con enti pubblici o con privati specializzati, di pubblicazioni scientifiche e di ricerca, nonché di documentazioni grafiche, fotografiche e audiovisive relative ai temi ed alle materie di cui alla lettera a);
- c) promuovere, di concerto con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, le parti sociali e le associazioni, l'istruzione e la conoscenza del patrimonio storico-archeologico del Parco.

L'Amministrazione comunale può anche promuovere la costituzione di enti non profit aventi personalità giuridica come la fondazione che, con il complesso dei suoi beni, ha come scopo il recupero dei beni culturali del territorio.

ART. 13

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

L'Ufficio incaricato riferirà annualmente all'Assessore ai beni culturali e ambientali sulle presenze dei visitatori nel Parco.

L'Assessore ai beni culturali e ambientali periodicamente relazionerà al Consiglio Comunale sull'attività svolta all'interno del Parco, sulle iniziative che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e sui risultati raggiunti.